

DECISIONE 2012/812/PESC DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2012
che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, considerando quanto segue:

- (1) Il 7 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq ⁽¹⁾ in attuazione della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (2) Il 15 dicembre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1956 (2010), con la quale ha deciso che i proventi del Fondo di sviluppo per l'Iraq siano trasferiti sul conto o sui conti del meccanismo che gli succederà a livello governativo e che il Fondo di sviluppo per l'Iraq cessi di esistere entro il 30 giugno 2011.
- (3) La posizione comune 2003/495/PESC dovrebbe pertanto essere modificata al fine di permettere il trasferimento dei fondi congelati e degli altri mezzi finanziari o risorse economiche al meccanismo istituito dal governo dell'Iraq per succedere al Fondo di sviluppo per l'Iraq conformemente alle condizioni indicate nelle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la posizione comune 2003/495/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della posizione comune 2003/495/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Tutti i fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche:

- a) appartenenti al precedente governo iracheno, nonché ai relativi organi, entità giuridiche o agenzie statali, situati al di fuori dell'Iraq al 22 maggio 2003, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza; o
- b) che sono stati trasferiti dall'Iraq o acquisiti da Saddam Hussein o da altri alti funzionari dell'ex regime iracheno nonché dai loro stretti familiari, compresi enti posseduti o controllati direttamente o indirettamente dagli stessi ovvero da persone che agiscano per conto o su incarico di questi, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza,

sono congelati senza indugio e — salvo che detti fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche siano essi stessi oggetto di un precedente vincolo o decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitraria, nel qual caso possono essere usati per soddisfare tale vincolo o decisione — sono immediatamente trasferiti dagli Stati membri al meccanismo istituito dal governo iracheno per succedere al Fondo di sviluppo per l'Iraq secondo le condizioni previste dalle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

E. FLOURENTZOU

⁽¹⁾ GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 72.